



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii

Statuto dell'associazione
"Circolo Tavo Burat"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale ed Ente di Terzo Settore "Circolo Tavo Burat"; l'associazione opera nel biellese dal 1990 (data dell'Atto costitutivo) ed è registrata al RUNTS dal 2022, anche se con altra forma giuridica e affiliazione.
2. La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dagli acronimi APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto della re-iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione APS del RUNTS.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Biella. La variazione della sede legale e della denominazione dell'associazione potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni del codice del Terzo settore e dovranno essere comunicate entro i termini previsti dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione, condividendone gli scopi e le finalità, aderisce all'Associazione Nazionale di Protezione Ambientale "Federazione Nazionale Pro Natura"⁽¹⁾ quale "organizzazione federata", impegnandosi ad attenersi allo Statuto e al Documento Programmatico della Federazione Nazionale, alle direttive generali dell'organizzazione regionale ed al versamento delle quote associative. Adotta inoltre il logo nazionale per rendere visibile tale appartenenza e si coordina operativamente a livello regionale e nazionale con le altre associazioni federate.
5. L'associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro, e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.
6. L'associazione gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
7. La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 16

Art. 2

Autonomia e assenza scopo di lucro

1. Il "Circolo Tavo Burat" è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica. Sono altresì escluse finalità sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
2. L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà, e dignità degli associati.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, all'osservanza del principio dell'equilibrio e dell'uguaglianza di genere, in ossequio a quanto dettato dall'art. 51 della Costituzione Italiana e dal "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" art. 6 L. 246/2005 e dal Dlgs. 198/2006. Tali principi vengono osservati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo

Art. 3

Scopi, finalità e attività di interesse generale

1. Il "Circolo Tavo Burat", ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di operare a favore di una società basata su un equilibrato rapporto uomo natura; per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane; per la difesa dei consumatori e dell'ambiente; per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio; per la pace e la cooperazione fra tutti in popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo; per il disarmo totale, nucleare e convenzionale.
2. In particolare intende:

Handwritten signature: *Gianna D'Arle*

¹⁾ Associazione riconosciuta con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 20 febbraio 1987



- a. Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri;
 - b. Adoperarsi per una tutela dell'ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo;
 - c. Ottenere la valorizzazione ed una adeguata protezione delle zone di interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente;
 - d. Contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell'ambiente naturale ad un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso.
3. Per la realizzazione degli scopi di cui ai due commi precedenti e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - f. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 lettera d) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii;
 - j. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Modalità per raggiungimento finalità

1. Il "Circolo Tavo Burat" per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano, a titolo esemplificativo, con le seguenti attività:
- a. promuovere ed organizzare attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;

Handwritten signature: Jenda Deniche

- b. svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- c. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- d. promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;
- e. organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- f. promuovere ed organizzare attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;
- g. promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;
- h. assumere iniziative e svolgere attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione, con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità;
- i. realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti anche attraverso la gestione di siti web, blog, gestire pagine social, ecc.;
- j. promuovere petizioni, organizzare convegni;
- k. collaborare con le Amministrazioni Locali in progetti di valorizzazione del Territorio;
- l. collaborare con Comitati ed associazioni che in altri contesti perseguono attività affini;
- m. promuovere interventi specifici presso le pubbliche amministrazioni relativamente agli atti da esse assunte: osservazioni, petizioni, ricorsi in sede propria. ecc.;
- n. svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici, spiagge, coste marine e lacustri, rive di corsi d'acqua, boschi e foreste ed ambienti naturali in genere;
- o. promuovere il benessere animale con campagne informative o con servizi di cura ed assistenza
- p. promuovere ed organizzare attività volte alla promozione delle produzioni agricole biologiche, alla alimentazione ambientalmente responsabile (vegetariana/vegana);
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
3. L'associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci in forma ordinaria. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017 e ss.mm.ii.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017 e ss.mm.ii). Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs 117/2017, solo

FM
fondo Denise

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

7. Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere nella composizione degli organi direttivi si riserva, con l'adozione di appositi regolamenti, di assicurare un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.
8. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'associazione si può avvalere della consulenza e supporto delle strutture di Pro Natura Piemonte e della Federazione nazionale Pro Natura.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017 e ss.mm.ii);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e s.m.i.
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'associazione E ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il giorno 30 del mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione e/o reso disponibile in forma elettronica, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1. L'associazione è costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Onorari. Sono coloro che, essendosi resi particolarmente benemeriti dell'associazione, o essendosi comunque distinti nelle attività volte a raggiungere fini da essa perseguiti, sono proclamati tali all'unanimità, dal Consiglio Direttivo;
 - b) Soci Sostenitori. Sono coloro che versano una quota non inferiore al doppio di quella dei Soci Ordinari;
 - c) Soci Ordinari;
 - d) Soci Familiari, appartenenti al nucleo familiare dei soci ordinari;
 - e) Soci Giovani. Questa categoria comprende i giovani sino a diciotto anni;
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 comma 5.

Art. 7**Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta viene deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rigetto motivato della domanda, che deve essere comunicato all'interessato entro 60 gg. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a) per decesso
 - b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione
 - c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con i principi e le finalità dell'associazione;
 - d) per morosità rispetto al mancato pagamento, entro i termini definiti dal Direttivo, della quota annuale di tesseramento, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. La morosità è accertata e comunicata al Direttivo, per la semplice presa d'atto, dal Tesoriere. L'esclusione dei soci è proceduralmente deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per i casi di cui al comma c) e d) del precedente punto 5. Nel periodo che intercorre tra la proposta espressa dal Consiglio Direttivo e la decisione dell'Assemblea il socio non può:
 - a) ricoprire cariche nell'associazione
 - b) rappresentare l'associazione
 - c) esercitare il diritto di voto in assemblea.

In ogni caso, prima di procedere alla esclusione e decadenza di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione E sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8**Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto (il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale);
 - di consultare i libri sociali e ogni altra documentazione in possesso dell'associazione presso la sede dell'associazione o in modalità remota, in archivi digitali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni contenute nelle deliberazioni assunte dagli organi sociali e nel Documento Programmatico della Federazione Nazionale;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso, può essere restituita.
2. Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra le cariche esecutive del circolo e le cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali (> 3.000 ab) ed amministrazioni di livello provinciale, regionale e nazionale. Eventuali deroghe potranno essere valutate dal Direttivo dell'associazione sentito il Direttivo regionale di Pro Natura Piemonte.

Art. 9 Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione: a) L'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio direttivo; c) Il Presidente

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari o per i quali non sia in atto la procedura per la esclusione dalla qualifica di socio di cui all'art. 10 7.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta ed autografata (è ammesso l'invio al delegato della scansione/foto della delega scritta via email o chat). Nessun associato può rappresentare più di 2 altri soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'associazione può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea impegnano tutti i soci, anche gli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
11. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, programmabile successivamente alle 24 ore dalla prima convoca, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e ss.mm.ii
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) delibera sull'esclusione e/o decadenza dei soci;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
 - m) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 4 dello Statuto;
 - n) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione.
 - o) delibera sull'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 comma 7.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Per l'elezione nel consiglio direttivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere/Segretario.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od

Handwritten signature: J. J. J. J. J.

esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - g) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Statuto;
 - h) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - i) conferisce procure generali e speciali;
 - j) delibera le linee di indirizzo per gli interventi presso le pubbliche amministrazioni (osservazioni, petizioni, collaborazioni, ecc.);
 - k) delibera circa l'eventualità di depositare ricorsi amministrativi o denunce in sede propria
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è di norma convocato dal Presidente ogni 15/20 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto tutti i soci.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 4 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti in forma sintetica a cura del verbalizzante incaricato che li sottoscrive congiuntamente a chi ha presieduto la seduta e sono conservati agli atti - nel libro dei verbali - anche in forma elettronica.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro validazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile entro 15 gg.
5. Il Presidente, oltre alle deleghe di cui al punto 4 dell'art.12, può disporre la delega per la gestione degli strumenti di protocollo (pec, firma elettronica certificata, ecc.).

Art. 15 **Il Tesoriere**

1. Il Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 3 art. 13, nomina il Tesoriere. Il Tesoriere ha il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione: cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere ha il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre preliminarmente al vaglio del Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.
3. Il Presidente provvede a rilasciare al Tesoriere le formali deleghe che si rendano necessarie per operare con soggetti terzi (Istituti Bancari, Agenzia delle Entrate, CTV, consulenti fiscali, ecc.).

Art. 16 **Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17 **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto e dai regolamenti interni valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 18 **Norme transitorie**

1. Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Luogo e data

Il Presidente



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]